

Regolamento d'uso del Parco Robinson

(ULTIMA MODIFICA – DELIBERAZIONE C.C. N. 28/2016)

Art. 1 Principi generali

1-Il Comune di Almese è proprietario dell'area denominata "Parco Robinson" e ubicata in Frazione Rivera con iscrizione al Catasto terreni così come segue:

- Sezione di Rivera Foglio IX , particella n. 210, superficie totale mq. 3.680
- Sezione di Rivera Foglio IX, particella n. 511, superficie totale mq. 753
- Sezione di Rivera Foglio IX, particella n. 612, superficie totale mq. 4.400.

2-La struttura con i relativi servizi ed attrezzature è patrimonio della collettività, che potrà accedervi per gli usi e con l'osservanza delle modalità indicate nel presente regolamento ed in conformità alla loro destinazione d'uso.

Art. 2 Destinazione della struttura

1-In via normale l'ingresso al Parco Robinson è libero e gratuito al fine di permettere alla cittadinanza il conseguimento di un sano svago.

2-Su esplicita richiesta, unicamente nel periodo 15 giugno/15 settembre, per una durata complessiva non superiore a n. 3 fine settimana consecutivi nel periodo sopraindicato il Parco Robinson, ad esclusione dell'area giochi bimbi, può essere utilizzato in via esclusiva e a pagamento per:

- attività ludico sportive
- attività commerciali.

3-L'Amministrazione Comunale può consentire, in caso di necessità o per ragioni di opportunità e sempre fatto salvo il superiore interesse pubblico, una diversa utilizzazione degli spazi, a condizione che non si pregiudichi lo stato e la funzionalità degli stessi.

Art. 3 Soggetti ammessi all'uso

1-Sono ammessi all'uso i seguenti soggetti:

- enti pubblici
- associazioni giuridicamente costituite
- operatori commerciali
- persone fisiche.

Art. 4

Modalità della concessione d'uso esclusiva

1-I soggetti ammessi, di cui al precedente Art. 3, interessati alla fruizione degli impianti dovranno rivolgere istanza in carta semplice al Sindaco almeno 5 giorni lavorativi prima specificando:

- a)- l'uso che si intende esercitare
- b)- i giorni con gli orari di utilizzo, che non potranno essere superiori a n. 3 fine settimana consecutivi
- c)- la persona fisica che materialmente si assume la responsabilità dell'uso.

2-In casi eccezionali di rilevante interesse pubblico e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione Comunale, la Giunta Comunale può concedere l'uso in deroga alle disposizioni del comma precedente.

3-La Giunta Comunale si riserva la facoltà di decidere, a suo giudizio insindacabile, l'opportunità di non concedere l'uso della struttura; eventuali dinieghi vanno comunicati ai richiedenti con la relativa motivazione.

4-Gli enti e le associazioni che perseguono finalità pubbliche godono di priorità nei confronti di altri richiedenti.

5-Negli altri casi, a parità di condizioni, ha precedenza la richiesta pervenuta prima all'Amministrazione Comunale.

6-La concessione è rilasciata previo versamento del corrispettivo, che nel caso di uso continuativo plurisettimanale potrà essere corrisposto nella seguente modalità:

- entro l'inizio dell'utilizzo la quota parte corrispondente all'utilizzo settimanale
- entro 8 giorni dall'inizio dell'utilizzo la restante quota.

7-Le concessioni d'uso sono rilasciate con provvedimento del responsabile del Settore Cultura, al quale spetta il compito di tenere aggiornato il calendario prenotazioni.

Art. 5

Corrispettivo per la concessione esclusiva

1-La concessione in uso esclusiva è subordinata ai seguenti pagamenti:

a) Attività commerciali

- €. 120,00 nei giorni di venerdì, di sabato e di domenica
- €. 100,00 nei giorni di lunedì, di martedì, di mercoledì e di giovedì
- oltre ad una cauzione di €. 400,00 da versare all'atto della prenotazione e che non verrà restituita nel caso in cui l'operatore privato non proceda all'utilizzo del parco ed al conseguente versamento del corrispettivo previsto

b) Attività ludico sportive

- €. 100,00 al giorno
- oltre ad una cauzione giornaliera di €. 50,00.

Le tariffe si intendono non comprensive delle eventuali utenze (energia elettrica e gas) e vanno maggiorate dell'iva tranne per la cauzione.

2-La concessione d'uso per attività ludico sportive patrocinate dall'Amministrazione Comunale possono essere a titolo gratuito sulla base di atto deliberativo della Giunta Comunale e non sono soggette alla prestazione della cauzione.

3-I predetti corrispettivi potranno essere aggiornati di anno in anno con deliberazione di Giunta Comunale.

4- Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- versamento del corrispettivo direttamente presso la tesoreria comunale
- versamento del corrispettivo tramite bonifico bancario IBAN. IT27L0200830030000110050529 intestato al Comune di Almese, indicando come causale "concessione Parco Robinson".

Art. 6

Modalità d'uso

1-Nel caso di concessione d'uso esclusivo, e previa autorizzazione del responsabile del Settore Cultura, è ammesso all'interno del parco:

- l'allacciamento elettrico e/o del gas
- l'installazione di gazebo e/o tensostrutture

purché le suddette eventualità avvengano secondo la normativa vigente con particolare riguardo alla sicurezza degli utenti.

2-Sarà a carico dell'organizzatore/utente provvedere alla pulizia sia dell'area interna al Parco, sia della zona esterna prospiciente via Rivera e via Caselette.

3-In caso di installazione di tensostrutture e/o gazebo l'organizzatore dovrà rimuoverli entro cinque giorni lavorativi.

4-La trasgressione del presente articolo comporta la perdita della intera cauzione versata.

Art. 7

Conoscenza del regolamento

1-I soggetti richiedenti devono espressamente dichiarare nella istanza di aver preso conoscenza del presente regolamento, di rispettarne le prescrizioni e non potranno in alcun modo invocarne l'ignoranza.

Art. 8

Doveri del concessionario

1-Il concessionario si impegna a far rispettare, tra l'altro, le norme igieniche e acustico/ambientali ed a provvedere alla custodia dell'area.

2-Il concessionario, a proprie cura e spese, dovrà ottenere tutti i permessi previsti dalle vigenti disposizioni, nel caso intenda svolgere attività che lo richiedano.

Art. 9

Responsabilità

1-Il Comune è sollevato da ogni responsabilità verso gli utenti.

2-Il concessionario è penalmente e civilmente responsabile per danni a persone o cose derivanti da un uso distorto dell'area.